

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 dicembre 2023

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 dicembre 2023, n. 189.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*. (23G00201) ..... Pag. 1

LEGGE 13 dicembre 2023, n. 190.

Disciplina della professione di guida turistica. (23G00205) ..... Pag. 2

LEGGE 15 dicembre 2023, n. 191.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00204) ..... Pag. 10

DECRETO LEGISLATIVO 24 novembre 2023, n. 192.


Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della medesima legge n. 46 del 2022. (23G00198) ..... Pag. 29

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica

DECRETO 1° dicembre 2023.

Revisione della misura del sovracanone BIM relativa al biennio 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025. (23A06834) ..... Pag. 47



**Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali**

DECRETO 13 dicembre 2023.

**Assegno di inclusione.** (23A06910)..... *Pag.* 49

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 13 novembre 2023.

**Approvazione della modifica del regolamento di organizzazione dell'Agencia per l'Italia digitale (AgID).** (23A06841) ..... *Pag.* 59

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 4 dicembre 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di turoctocog alfa pegilato, «Esperoct».** (Determina n. 136/2023). (23A06796)..... *Pag.* 64

DETERMINA 4 dicembre 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di setmelanotide, «Imcivree».** (Determina n. 137/2023). (23A06797)..... *Pag.* 66

DETERMINA 4 dicembre 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino antivaiole e antivaiole della scimmia (virus vaccinico vivo Ankara modificato), «Imvax-nex».** (Determina n. 138/2023). (23A06798) .... *Pag.* 68

DETERMINA 4 dicembre 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di decitabina/cedazuridina, «Inaqovi».** (Determina n. 139/2023). (23A06799)..... *Pag.* 70

DETERMINA 4 dicembre 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di elacestrant, «Orserdu».** (Determina n. 143/2023). (23A06800) *Pag.* 72

DETERMINA 4 dicembre 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di oritavancina, «Tenkasi».** (Determina n. 144/2023). (23A06801) *Pag.* 74

DETERMINA 4 dicembre 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tezepelumab, «Tezspire».** (Determina n. 145/2023). (23A06802) *Pag.* 76

**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**

**Testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2023, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum».** (23A06889) ..... *Pag.* 78

**Testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».** (23A06909)..... *Pag.* 81

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**


**Agenzia italiana del farmaco**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluconazolo, «Elazor».** (23A06747)..... *Pag.* 185

**Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benzidamina cloridrato/cetilpiridinio cloruro, «Septolete».** (23A06748)..... *Pag.* 185

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Sumatriptan, «Sumatriptan Mylan».** (23A06749). *Pag.* 186

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene sodico diidrato, «Ibuprofene Skillpharma».** (23A06750)..... *Pag.* 186



**Agenzia per l'Italia digitale**

Approvazione della determinazione n. 300/2023, avente ad oggetto la circolare di adozione dell'aggiornamento del documento operativo «Pattern di interazione» delle «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni». (23A06851)..... Pag. 187

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste**

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cirò Classico» (23A06835) ..... Pag. 187

**Ministero della giustizia**

Specifiche tecniche delle domande e della tenuta dell'albo dei consulenti tecnici e dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici. (23A06872) ..... Pag. 189

**Provincia autonoma  
di Bolzano - Alto Adige**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Listek società cooperativa in liquidazione», in Bolzano (23A06836)..... Pag. 189



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 1° dicembre 2023.

**Revisione della misura del sovracanone BIM relativa al biennio 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025.**

### IL DIRETTORE GENERALE

DELL'USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come integrata e modificata in ultimo dal decreto legislativo n. 174 del 2016;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata rivalutata la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 2 dicembre 1953, n. 959 per i relativi bienni ed in particolare:

decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 1488, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in lire 6.052;

decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 2561, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in lire 8.031;

decreto ministeriale 19 novembre 1985, n. 1691, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in lire 9.500;

decreto ministeriale 13 novembre 1987, n. 1554, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in lire 10.516;

decreto ministeriale 24 novembre 1989, n. 1734, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in lire 11.767;

decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 44, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in lire 13.261;

decreto ministeriale 10 novembre 1993, n. 287, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in lire 14.521;

decreto ministeriale 28 novembre 1995, n. 131, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in lire 15.944;

decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 241, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in lire 16.677;

decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 13891, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in lire 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in euro 18,00;


Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata determinata, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e precisamente:

decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, misura pari a euro 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/QdV, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 misura pari a euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/QdV, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 misura pari a euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/QdV, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 misura pari a euro 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;



Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracaroni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in euro 28,00 e euro 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste;

Visti i seguenti decreti direttoriali con i quali è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracarone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 dovuta dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, e per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e precisamente:

decreto direttoriale 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,13;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 29,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,88;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,90;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,43, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il quale è stato modificato ed integrato il decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1, «Disposizioni in materia di sovracarone di bacino imbrifero montano», della legge

28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 - Serie generale - del 18 gennaio 2016, il quale dispone che il sovracarone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, s'intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la misura del sovracarone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 570, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 - Serie generale - del 23 gennaio 2018, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracarone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad euro 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 80111810588 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al ns. protocollo 2703 in data 21 gennaio 2020, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019, è stata pari al + 1,5 %;

Visto il decreto direttoriale del 12 febbraio 2020, n. 9811, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2020, n. 48, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracarone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 2908003 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al protocollo n. 128065 di questa Direzione in data 19 novembre 2021, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2019-ottobre 2021 è pari a +2,6% per l'indice generale e per l'indice generale senza tabacchi;

Visto il decreto direttoriale del 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 62 del 15 marzo 2022, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracarone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicem-



bre 2023, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,94 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica pervenuta al protocollo n. 190279/Mase di questa Direzione in data 22 novembre 2023, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2021-ottobre 2023 è pari a + 13,1% per l'indice generale e + 13,4 per l'indice generale senza tabacchi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025, in euro 36,22 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 1° dicembre 2023

*Il direttore generale:* LO PRESTI

23A06834

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 dicembre 2023.

**Assegno di inclusione.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, il quale stabilisce che l'assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti, sulla base delle informazioni dispo-

nibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe della popolazione residente (ANPR), dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'art. 7 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che prevede che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;

Visto l'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede:

al primo periodo che il beneficio economico sia erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione»;

al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della carta di inclusione avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;

al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio;

al quarto periodo che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione;

Visto l'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

